

anno 8 numero 5 settembre ottobre 2018

ISSN 2239-8015

# PATRIMONIO PUBBLICO

*demanio, patrimonio  
e beni pubblici*

notiziario bimestrale  
di giurisprudenza

EXEO<sup>3</sup>edizioni

professionisti  
pubblica amministrazione

# PATRIMONIO PUBBLICO

*demanio, patrimonio e beni pubblici*

**notiziario bimestrale  
di giurisprudenza**

**anno 8 numero 5  
settembre ottobre 2018**





[info@exeo.it](mailto:info@exeo.it)

La presente pubblicazione è composta da una selezione delle notizie più lette - derivanti dalla giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici - pubblicate nel bimestre di riferimento dalla rivista telematica [www.patrimoniopubblico.it](http://www.patrimoniopubblico.it). Alle massime/sintesi sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui si riferiscono.

Copyright © 2018 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle stesse e il titolo della notizia costituiscono parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo srl. Quanto alla riproduzione delle sintesi/massime, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dall'indicazione della fonte. Ogni altra riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo è vietata senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime/sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili, anche a causa dell'intrinseca complessità della materia e dell'incessante susseguirsi di svariati orientamenti giurisprudenziali di cui può essere dato conto solo parzialmente. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza nel suo testo originale.

Numero finito di elaborare il giorno 24 novembre 2018 | Materia: beni pubblici | Tipologia: notiziario | Formato: digitale, pdf | ISSN 2239-8015 | Prezzo: € 20,00 IVA compresa singolo numero | Collana: osservatorio di giurisprudenza, diretta da Paolo Loro | Nic: 330 | codice: PAT47 | Acquisto, pagamento e consegna del prodotto avvengono esclusivamente via internet tramite il sito [www.exeo.it](http://www.exeo.it). | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c. s. i. v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova. L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a [info@exeo.it](mailto:info@exeo.it).



professionisti

pubblica amministrazione

[www.patrimoniopubblico.it](http://www.patrimoniopubblico.it) - [www.territorio.it](http://www.territorio.it) - [www.exeo.it](http://www.exeo.it)

struttura al termine della stagione estiva, ma, tenuto conto del generale obbligo di motivazione vigente per tutti i provvedimenti amministrativi e del favore espresso dal legislatore regionale per la destagionalizzazione, avrebbe dovuto puntualmente indicare le ragioni che giustificavano tale limitazione. Tale indicazione non si è, come detto, avuta, per cui il ricorso è fondato e da accogliere con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.»

\*\*\*

## AL CUSTODE DEL CIMITERO SONO PER LEGGE ATTRIBUITI COMPITI PUBBLICISTICI DI VIGILANZA E DI TENUTA DEL REGISTRO DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI CADAVERI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI PENALE n.17531 del 18/04/2018  
Relatore: Andrea Tronci - Presidente: Vincenzo Rotundo

DEMANIO E PATRIMONIO → DEMANIO → DEMANIO CIMITERIALE → CUSTODIA

Sintesi: Le attività inerenti ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della pubblica amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 337 e ss.; D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). In particolare, dalle disposizioni contenute nelle norme anzidette discende che al custode del cimitero sono attribuiti compiti di vigilanza del cimitero medesimo e di tenuta del registro delle operazioni relative ai cadaveri.

Sintesi: I compiti di vigilanza del cimitero e di tenuta del registro delle operazioni relative ai cadaveri, se non valgono all'attribuzione della qualità di pubblico ufficiale al custode, implicano ambiti concettuali di responsabilità e cognizione normativa, onde, dovendosi escludere tali attività dal quadro delle semplici mansioni di ordine o di prestazioni di opera meramente materiale, deve concludersi che al detto custode va riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p.

Estratto: «Si premette che il Tribunale della cautela ha rappresentato come l'impresa PALESE, per effetto della stipulazione del contratto intercorso con l'Amministrazione comunale, si fosse fatta carico di "una serie di obblighi contrattuali che erano riferibili a prestazioni di natura pubblicistica, perchè erogate nell'ambito di un pubblico servizio ed aventi ad oggetto beni demaniali", con conseguente assunzione della qualità di incaricato di pubblico servizio in capo all'odierno ricorrente, che - si legge nell'ordinanza del Tribunale - "non esercitava mansioni meramente materiali ed esecutive, ma organizzava, coordinava e dirigeva tutte le operazioni cimiteriali di competenza dell'impresa appaltatrice da cui dipendeva, riscuotendo addirittura i compensi versati dagli utenti". In ogni caso, è dirimente la veste di concorrente del custode cimiteriale V., propria senza alcun dubbio del C.: ciò in quanto, per un verso, è consolidato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "Le attività inerenti ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della pubblica amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 337 e ss.; D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). In particolare, dalle disposizioni contenute nelle norme anzidette discende che al custode del cimitero sono attribuiti compiti di vigilanza del cimitero medesimo e di tenuta del registro delle operazioni relative ai cadaveri. Tali compiti, se non valgono all'attribuzione della qualità di pubblico ufficiale al custode, implicano ambiti concettuali di responsabilità e cognizione normativa, onde, dovendosi escludere tali attività dal quadro delle semplici

mansioni di ordine o di prestazioni di opera meramente materiale, deve concludersi che al detto custode va riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p." (così Sez. 6, sent. n. 443 del 04.02.1999, Rv. 213661; v. già, in senso conforme, Sez. 3, sent. n. 4102 del 23.11.1973 - dep. 15.06.1974, Rv. 127145). Per altro verso, è parimenti pacifico che, pur in presenza di un reato, è configurabile il concorso dell'extraneus "che contribuisce con la sua condotta alla commissione del fatto e che ha la conoscenza della qualità di intraneus del soggetto agente" (così, da ultimo, Sez. 2, sent. n. 20182 del 22.04.2015, Rv. 263573, seppur con riferimento alla diversa fattispecie di cui all'art. 513 bis c.p.): il che non può qui evidentemente esser posto in discussione, malgrado la negativa di cui al ricorso in esame, che si connota, insieme, per la sua genericità ed inverosimiglianza e, di più, per essere smentita per tabulas dai dati riportati nel provvedimento impugnato.»

\*\*\*

## **SENZA LA PROVA CERTA ED INCONTROVERTIBILE DELLA PROPRIETÀ PUBBLICA DEL SEDIME, IL COMUNE NON PUÒ REPRIMERE L'ABUSO EX ART. 35 T.U. EDILIZIA**

**CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.2451 del 23/04/2018  
Relatore: Italo Volpe - Presidente: Luigi Carbone**

DEMANIO E PATRIMONIO -> ABUSI DEI PRIVATI -> SANZIONI EDILIZIE

Sintesi: In assenza di una prova certa ed incontrovertibile in ordine alla proprietà pubblica del sedime, che è suo carico, il Comune non ha il potere di reprimere ai sensi dell'art. 35, co. 1, del TU edilizia, opere di privati asseritamente abusive.

Estratto: «10.1. Si legge nella sentenza di primo grado n. 97/2017 non solo – in epigrafe – la formale menzione dei provvedimenti comunali che erano ivi stati impugnati (letteralmente quelli di cui sub 1. supra) ma pure – in apertura di motivazione – “che dalla documentazione versata in atti non emerge la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela esecutoria e per l’applicazione dell’art. 35 del d.P.R. n. 380 del 2001 e, segnatamente, la natura demaniale del bene ovvero la sua inclusione nel patrimonio indisponibile dell’ente”. Ora, se si considera che l’art. 35 del TU edilizia è formalmente rubricato ‘Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici’, non si può plausibilmente ritenere che ai Giudici di primo grado sfuggisse – quando hanno pronunciato – la circostanza che presupposto basilico presunto dal Comune per giustificare l’adozione dei provvedimenti sopradetti (che poi gli sono stati contestati) fosse proprio l’assunto (da parte dell’ente locale) secondo il quale le opere eseguite dai privati sarebbero state sine titulo giacché realizzate su sedime di proprietà pubblica ed in assenza di permesso di costruire (in effetti occorrente, ai sensi del citato art. 35, co. 1, del TU edilizia, qualora fosse stata vera la premessa in fatto costituente base dell’assunto da cui era partito il Comune).»

\*\*\*

## **CHI SUBENTRA A UN ASCENDENTE NEL POSSESSO DI UN BENE DEMANIALE NON COMMITTE IL DELITTO DI INVASIONE DI TERRENI O DI EDIFICI**

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II PENALE n.18245 del 26/04/2018  
Relatore: Giuseppe Sgadari - Presidente: Piercamillo Davigo**

**DEMANIO E PATRIMONIO -> ABUSI DEI PRIVATI -> REATI -> ART. 633 C.P. -> ELEMENTO SOGGETTIVO**

**Sintesi:** Non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene demaniale per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente.

**DEMANIO E PATRIMONIO -> ABUSI DEI PRIVATI -> REATI -> ART. 633 C.P. -> PROCEDIBILITÀ**

**Sintesi:** La mancata contestazione dell'invasione di suolo demaniale anzichè privato refluiscie sulla procedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 639-bis c.p..

**Estratto:** «2. Sono fondati, invece, gli altri motivi, non avendo la Corte fornito alcuna motivazione in ordine alle specifiche censure difensive, formulate con l'atto di appello, a proposito del possibile subentro dell'imputato nella invasione del suolo commessa dai suoi ascendenti, tema di prova affrontato già in primo grado e che il Tribunale non aveva risolto. Ciò, alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene altrui (nella specie demaniale) per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente (Sez. 2, n. 36733 del 23/09/2010, Rugger, Rv. 248293). 3. Per altro verso, la Corte non ha dato risposta alla specifica deduzione difensiva volta a contestare l'invasione di suolo demaniale anzichè privato, circostanza che refluiscie sulla procedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 639-bis c.p..»

\*\*\*

## **PER LA CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI ABUSIVA OCCUPAZIONE DI SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO NON È NECESSARIA LA PREVENTIVA EMANAZIONE DELL'ORDINANZA DI SGOMBERO**

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.18530 del 02/05/2018  
Relatore: Alessio Scarcella - Presidente: Luca Ramacci**

**DEMANIO E PATRIMONIO -> ABUSI DEI PRIVATI -> REATI -> SEQUESTRO PREVENTIVO**

**Sintesi:** Anche nel caso in cui venga revocato il sequestro preventivo di aree demaniali abusivamente occupate, l'autore dell'occupazione rimane comunque privo di concessione con la conseguenza che

l'occupazione abusiva delle aree suddette continuerebbe a qualificarsi come tale fino ad eventuale nuova gara per l'assegnazione della relativa concessione.

DEMANIO E PATRIMONIO → ABUSI DEI PRIVATI → REATI → ART. 1161, CO. 1, COD. NAV.  
→ ELEMENTO OGGETTIVO

Sintesi: In tema di tutela del demanio, per la configurabilità del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo non è necessaria la preventiva emanazione dell'ordinanza di sgombero da parte della competente autorità, poiché il reato è integrato dalla mera occupazione dello spazio demaniale in difetto di titolo concessorio.

Estratto: «4. Le doglianze svolte dal ricorrente appaiono anzitutto generiche per aspecificità in quanto non si confrontano con le argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di riesame (doglianze che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).5. Le stesse doglianze inoltre sono da ritenersi infondate, avendo il tribunale del riesame, anzitutto, chiarito che l'oggetto della valutazione fosse circoscritto alla legittimità o meno della condotta di perdurante occupazione delle aree demaniali da parte del ricorrente in carenza di concessione, in quanto scaduta sin dal 2015, con conseguente emissione di ordini di sgombero da parte dell'Autorità portuale nel 2016, non ottemperati dal ricorrente che occupa ancora oggi sine titolo l'area demaniale. Sul punto, i giudici del riesame sottolineano che è pacificamente accertata l'attuale carenza di concessione in capo alla Campanella s.r.l., con la conseguenza che il fumus del reato ipotizzato (art. 1161 cod. nav., è integrato a prescindere da ogni ulteriore profilo di carattere amministrativo introdotto dal ricorrente, come pur per quanto concerne il periculum insito nella protrazione del reato in questione in caso di mantenimento della libera disponibilità delle aree demaniali; gli stessi giudici del riesame, inoltre evidenziano come trattandosi di reato permanente, sicuramente alla data del disposto sequestro (e comunque dopo la conferma da parte del CdS in data 16.02.2017 del precedente rigetto del ricorso amministrativo da parte del TAR) non solo non potrebbe più ritenersi sussistente la buona fede nell'occupazione dell'area (il che già esclude la fondatezza del quarto motivo di censura circa l'inesistenza dell'elemento soggettivo, peraltro dimenticando il ricorrente che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale: tra le tante, v. Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013 - dep. 14/11/2013, Orsi, Rv. 257383), ma anche, e soprattutto, che anche nel caso in cui il tribunale del riesame avesse revocato il sequestro preventivo il ricorrente sarebbe comunque rimasto privo di concessione, scaduta nel 2015, con la conseguenza che l'occupazione abusiva delle aree demaniali continuerebbe a qualificarsi come abusiva fino ad eventuale nuova gara per l'assegnazione della relativa concessione.6. Proprio tale ultimo rilievo, si noti, assume natura dirimente nella odierna vicenda, atteso che per giurisprudenza pacifica di questa Corte, in tema di tutela del demanio, per la configurabilità del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo non è necessaria la preventiva emanazione dell'ordinanza di sgombero da parte della competente autorità, poiché il reato

è integrato dalla mera occupazione dello spazio demaniale in difetto di titolo concessorio, essendo inoltre da escludersi che l'intervenuta sospensione cautelare dell'ordinanza produca effetti giuridici favorevoli per l'imputato (tra le tante, v.: Sez. 3, n. 21809 del 18/04/2007 - dep. 05/06/2007, Scognamillo, Rv. 236681).»

\*\*\*

## PER I BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO ILLECITAMENTE TRASFERITI ALL'ESTERO VA DISPOSTA LA CONFISCA ANCHE SE IL PRIVATO NON HA RIPORTATO CONDANNA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.19692 del 07/05/2018  
Relatore: Claudio Cerroni - Presidente: Vito Di Nicola

DEMANIO E PATRIMONIO → BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI → RESPONSABILITÀ PENALE

Sintesi: La confisca prevista per il reato di esportazione abusiva di beni culturali va disposta, oltre che in caso di pronuncia di condanna, anche in ipotesi di proscioglimento per cause che non riguardino la materialità del fatto e non interrompano il rapporto tra la res ed il reato, quale la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Sintesi: Ai fini dell'applicabilità della confisca relativa a beni di interesse storico e artistico oggetto di illecito trasferimento all'estero, prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 174, non rilevano i principi affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, in quanto, trattandosi di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, il provvedimento ablativo non incide sul diritto di proprietà privata. In conseguenza di ciò, la relativa confisca deve essere obbligatoriamente disposta anche se il privato non è responsabile dell'illecito o comunque non ha riportato condanna, fatta salva la sola eccezione che la cosa appartenga a persona estranea al reato, poichè trattasi di misura recuperatoria di carattere amministrativo la cui applicazione è rimessa al giudice penale a prescindere dall'accertamento di una responsabilità penale.

Estratto: «4.1. Rappresenta principio consolidato che la confisca prevista per il reato di esportazione abusiva di beni culturali va disposta, oltre che in caso di pronuncia di condanna, anche in ipotesi di proscioglimento per cause che non riguardino la materialità del fatto e non interrompano il rapporto tra la res ed il reato (in ipotesi proprio di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione) (Sez. 3, n. 49438 del 04/11/2009, Zerbone, Rv. 245862).Ciò posto, la stessa difesa del ricorrente ha richiamato la giurisprudenza intervenuta in proposito, che ha complessivamente affermato che, ai fini dell'applicabilità della confisca relativa a beni di interesse storico e artistico oggetto di illecito trasferimento all'estero, prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 174, non rilevano i principi affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, in quanto, trattandosi di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, il provvedimento ablativo non incide sul diritto di proprietà privata. In conseguenza di ciò, la relativa confisca deve essere obbligatoriamente disposta anche se il privato non è responsabile dell'illecito o comunque non ha riportato condanna, fatta salva la sola eccezione che la cosa appartenga a persona estranea al reato,

poichè trattasi di misura recuperatoria di carattere amministrativo la cui applicazione è rimessa al giudice penale a prescindere dall'accertamento di una responsabilità penale (Sez. 3, n. 42458 del 10/06/2015, Almagià, Rv. 265047-265046).»

## DEMANIO E PATRIMONIO → BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI

Sintesi: La disciplina dei beni culturali è retta da una presunzione di proprietà statale che non crea un'ingiustificata posizione di privilegio probatorio perchè siffatta presunzione si fonda, oltre che sull'id quod plerumque accidit anche su una "normalità normativa" sicchè, opponendosi una circostanza eccezionale, idonea a vincere la presunzione, deve darsene la prova. Pertanto, dal complesso delle disposizioni, si ricava il principio generale della proprietà statale delle cose d'interesse archeologico, e della eccezionalità delle ipotesi di dominio privato sugli stessi oggetti.

## DEMANIO E PATRIMONIO → BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI → PRESUNZIONE DI CULTURALITÀ

Sintesi: Sui beni culturali vige una presunzione di proprietà pubblica, con la conseguenza che essi appartengono allo Stato italiano in virtù della legge (L. n. 364 del 1909, R.D. n. 363 del 1913, L. n. 1089 del 1939, art. 826, comma 2 e artt. 828 e 832 c.c.), la cui disciplina è rimasta invariata con l'introduzione del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Estratto: «Il ricorrente si è doluto che in appello il Giudice si era limitato a prendere atto dell'avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione, senza provvedere all'accertamento, sia pure incidentale, circa la natura dei beni in sequestro.4.2.1. L'impugnazione non può essere condivisa. Come è stato appunto ricordato, la disciplina dei beni culturali è retta da una presunzione di proprietà statale che non crea un'ingiustificata posizione di privilegio probatorio perchè siffatta presunzione si fonda, oltre che sull'id quod plerumque accidit anche su una "normalità normativa" sicchè, opponendosi una circostanza eccezionale, idonea a vincere la presunzione, deve darsene la prova. Pertanto, dal complesso delle disposizioni, si ricava il principio generale della proprietà statale delle cose d'interesse archeologico, e della eccezionalità delle ipotesi di dominio privato sugli stessi oggetti (così, in motivazione, Sez. 3 n. 42458 cit.). Nel caso di specie, sebbene il procedimento penale non si sia concluso con una affermazione di responsabilità, il ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a vincere la richiamata presunzione di proprietà statale sui beni in questione. Al riguardo, infatti, è stato già ricordato che sui beni culturali vige una presunzione di proprietà pubblica, con la conseguenza che essi appartengono allo Stato italiano in virtù della legge (L. n. 364 del 1909, R.D. n. 363 del 1913, L. n. 1089 del 1939, art. 826, comma 2 e artt. 828 e 832 c.c.), la cui disciplina è rimasta invariata con l'introduzione del D.Lgs. n. 42 del 2004. Sono fatte salve ipotesi tassative e particolari, nelle quali il privato che intenda rivendicare la legittima proprietà di reperti archeologici deve fornire la relativa, rigorosa prova, dimostrando che: 1) i reperti gli siano stati assegnati in premio per il loro ritrovamento; 2) i reperti gli siano stati ceduti dallo Stato; 3) i reperti siano stati acquistati in data anteriore all'entrata in vigore della L. n. 364 del 1909.»

\*\*\*

## PER INTEGRARE IL REATO DI CUI ALL'ART 1161 C.N. LA PROROGA EX D.L. 194/2009 DEVE RIGUARDARE UNA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA VALIDA ED EFFICACE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.21281 del 14/05/2018  
Relatore: Alessio Scarcella - Presidente: Luca Ramacci

DEMANIO E PATRIMONIO → ABUSI DEI PRIVATI → REATI → ART. 1161, CO. 1, COD. NAV.  
→ MOMENTO CONSUMATIVO

Sintesi: Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo si configura anche in caso di occupazione protrattasi oltre la scadenza del titolo, a nulla rilevando l'esistenza della pregressa concessione e la tempestiva presentazione dell'istanza di rinnovo, attesa la natura costitutiva del diritto e non meramente autorizzatoria del provvedimento amministrativo di concessione.

Sintesi: Ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 1161 c.n., la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime, prevista dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 1, comma 18, (conv. in L. 26 febbraio 2010, n. 25), presuppone la titolarità di una concessione demaniale valida ed efficace.

Estratto: «5. Le stesse doglianze inoltre sono comunque da ritenersi infondate, avendo il tribunale del riesame, anzitutto, chiarito che il sequestro dell'area demaniale marittima era intervenuto essendo stato appurato che il circolo, sito su area demaniale marittima, era in possesso di due concessioni demaniali (la (OMISSIS)), che erano scadute entrambe in data 21.12.2011 e che, nell'ambito del procedimento amministrativo in corso per il rinnovo, era stato notificato, in data 3.05.2017, al concessionario avviso di avvio del procedimento finalizzato al diniego; alla stregua di quanto sopra, il tribunale ha ritenuto sussistere il fumus del reato ipotizzato, in considerazione della incontestata scadenza dei titoli concessori, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo si configura anche in caso di occupazione protrattasi oltre la scadenza del titolo, a nulla rilevando l'esistenza della pregressa concessione e la tempestiva presentazione dell'istanza di rinnovo (Sez. 3, n. 34622 del 22/06/2011 - dep. 23/09/2011, P.M. in proc. Barbieri, Rv. 250976), attesa la natura costitutiva del diritto e non meramente autorizzatoria del provvedimento amministrativo di concessione. Trattasi di motivazione in diritto del tutto corretta, che, per tale ragione, denota l'assenza di qualsiasi pregio del primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha denunciato la violazione di legge in relazione agli artt. 54 e 1161 c.n., nonché del D.L. n. 400 del 1993, art. 1, e del D.L. n. 194 del 2009, art. 1, comma 18, nel senso che il tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere, quale presupposto di fatto sufficiente ed idoneo a consentire l'astratta configurabilità del reato, la scadenza del titolo in quanto, nel caso di specie, la ricorrenza di esso sarebbe esclusa dagli interventi legislativi, in via generale, per quelle singole situazioni particolari rientranti, come quella in esame, nelle previsioni di proroga.6. Sul punto, infatti, deve essere preliminarmente rilevato come questa Corte ha reiteratamente affermato che, ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 1161 c.n., la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime, prevista dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 1, comma 18, (conv. in L. 26 febbraio 2010, n. 25), presuppone la titolarità di una concessione demaniale valida ed efficace (Sez. 3, n. 32966 del 02/05/2013, Vita, Rv. 256411; Sez. 3, n. 33170 del 09/04/2013, Giudice, Rv. 257261). Va precisato che le due concessioni rilasciate al ricorrente, rispettivamente, nel 2007 e nel 2008, risultavano scadute entrambe in data 31.12.2011, senza che il